



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 671/2020

Oggetto: CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MALSAPELLO. DISCRICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOCALITÀ MALSAPELLO, COMUNE DI REZZOAGLIO. A.D. N. 2145 DEL 06.10.2017 E SS.MM.II.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 TITOLO III-BIS. ISTANZA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE FORMULATA IN DATA 17.05.2019. ACCOGLIMENTO PARZIALE E COMUNICAZIONE DI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO IN PARTE QUA.

In data 01/04/2020 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione triennale 2020-2022 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 15 gennaio 2020;

Visto il D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

Visto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale D.C.R. n. 14 del 25 marzo 2015;

Visto il con P.D. n. 3574 del 15.06.2009 (successivamente modificato con P.D. n. 3657 del 11.06.2009) con il quale è stata rilasciata al Consorzio Intercomunale di Malsapello l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della discarica di rifiuti non pericolosi sita in località Malsapello;

Visto l'A.D. n. 2145 del 06.10.2017 con il quale è stato approvato, nell'Ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il progetto per la chiusura definitiva della discarica;

Viste le note assunte a protocollo della Città Metropolitana con n. 24360, 24361 e 24362 del 17.05.2019 con le quali il Consorzio ha presentato domanda di modifica non sostanziale dell'A.D. n. 2145/2017 richiedendo nel dettaglio:

- a) la possibilità di sostituire lo strato drenante in ghiaia naturale con equivalente strato sintetico modificando l'articolato III del punto b) (pag. 6) dell'A.D. 2145/2017;
- b) la modifica delle frequenze dei seguenti monitoraggi in considerazione del fatto che la discarica è chiusa dal gennaio 2015 e ormai totalmente impermeabilizzata:
 - 1. riduzione della frequenza del monitoraggio della qualità dell'aria da mensile a trimestrale (pag. 7 PMC)
 - 2. riduzione della frequenza del monitoraggio del biogas a monte dell'impianto da mensile a trimestrale (pag. 8 PMC)
 - 3. riduzione della frequenza del monitoraggio del gas di discarica da mensile a trimestrale (pag. 8 e 9 PMC)
 - 4. riduzione della frequenza del monitoraggio dei gas spy da mensile a trimestrale (pag. 10 PMC)
 - 5. riduzione della frequenza del monitoraggio dei pozzi del biogas da settimanale a mensile (pag. 10 PMC)
- c) la possibilità di sottoporre a revisione le tabelle dei livelli di guardia per le acque sotterranee e per la qualità dell'aria;
- d) la revisione del cronoprogramma dei lavori con proroga del termine dei lavori dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2020;

Atteso che con nota prot. n. 26206 del 27.05.2019 è stato richiesto al Consorzio il pagamento delle spese istruttorie dovute per la domanda presentata;

Vista la nota assunta a protocollo con n. 36746 del 25.07.2019 con la quale il Consorzio ha trasmesso l'attestazione del pagamento delle spese istruttorie;

Vista la nota prot. n. 40492 del 14.08.2019 con la quale è stato avviato il procedimento relativo alla domanda di modifica non sostanziale dell'A.I.A.;

Vista la nota prot. n. 24532 del 23.08.2019, assunta a protocollo di Città Metropolitana con n. 41477 del 23.08.2019, con la quale ARPAL ha richiesto integrazioni in merito alla domanda presentata;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 46525 del 23.09.2019 con la quale il Consorzio ha chiesto una ulteriore modifica del cronoprogramma consistente nella proroga al 31.12.2020 per il completamento dei lavori a causa della difficoltà di esecuzione dei lavori nel periodo invernale per le particolari condizioni meteo del sito interessato da precipitazioni nevose e basse temperature;

Vista la nota prot. n. 46862 del 23.09.2019 con la quale sono state trasmesse al Consorzio le richieste di ARPAL;

Vista la nota prot. n. 27360 del 24.09.2019, assunta a protocollo di Città Metropolitana con n. 46778 del 24.09.2019, con la quale ARPAL ha trasmesso una integrazione a completamento del precedente parere di cui alla nota n. 24532 del 23.08.2019;

Vista la nota prot. n. 47155 del 25.09.2019 con la quale è stato comunicato l'accoglimento della richiesta di proroga del termine dei lavori;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 60936 del 03.12.2019 con la quale il Consorzio ha trasmesso le integrazioni richieste e in particolare la relazione di aggiornamento dei livelli di guardia per le acque sotterranee e la qualità dell'aria e la relazione relativa alla determinazione dei fondi naturali per ferro e manganese nelle acque sotterranee;

Vista la nota prot. n. 858 del 09.01.2020 con la quale le integrazioni di cui sopra sono state trasmesse ad ARPAL;

Atteso che con A.D. n. 177 del 31 gennaio 2020 è stato approvato il documento di analisi di rischio presentato dal Consorzio ai sensi della D.G.R. n. 1240 del 29.10.2010 a seguito del superamento dei livelli di guardia per le acque sotterranee per i parametri ammoniaca, nitrati, ferro, nichel e manganese con il quale sono state altresì approvate le CSR che sostituiscono i corrispondenti valori di concentrazione soglia di cui alla tabella dell'Allegato A, Paragrafo 2, della DGR 1240/2010 per le acque sotterranee in corrispondenza del piezometro PV2;

Vista la nota prot. n. 4317 del 17.02.2020, assunta a protocollo di Città Metropolitana con n. 7938 del 17.02.2020, con la quale ARPAL ha trasmesso il parere conclusivo in merito alla modifica richiesta;

Atteso che l'Agenzia, in merito ai livelli di guardia per la qualità dell'aria, ritiene condivisibili quelli proposti dal Consorzio ad eccezione di quello relativo all'idrogeno solforato;

Considerato che il consorzio ha proposto un livello di guardia relativo all'idrogeno solforato pari a 0,6 mg/m³ vale a dire 3 volte il valore del limite di rilevabilità del metodo analitico utilizzato (corrispondente a 0,2 mg/m³) in accordo con quanto previsto dalla DGR 1240/2010 nei casi in cui il numero di campioni inferiori al LOD (limite di rilevabilità) sia superiore al 50% (96% nel caso in questione);

Atteso che l'Agenzia ritiene che il LOD del metodo possa essere abbassato aumentando i volumi campionati e pertanto propone di adottare il livello di guardia di 0,1 mg/m³ nelle more della verifica del nuovo LOD sulla base di una ulteriore campagna di misure;

Ritenuto che fissare un livello di guardia inferiore al LOD del metodo utilizzato comporterebbe di fatto la non applicabilità del livello in questione;

Ritenuto pertanto di fissare il livello di guardia proposto dal Consorzio nelle more di un periodo di sperimentazione di 60 giorni finalizzato alla verifica della possibilità di adottare modalità di campionamento che consentano di ottenere un LOD inferiore al livello di guardia indicato dalla D.G.R. 1240/2010;

Atteso che in merito alla possibilità di sostituire lo strato di materiale drenante con geocomposito drenante di caratteristiche equivalenti l'Agenzia ribadisce nel proprio parere quanto già espresso nella nota prot. n. 27360 del 24.09.2019 vale a dire che *"....(omissis) il D.Lgs. 36/03 non prevede espressamente la possibilità di sostituire il materiale drenante di 50 cm di spessore con soluzioni tecnologiche equivalenti o addirittura maggiormente funzionali"* e pertanto *"rimanda a codesta amm.ne (Città Metropolitana)... la scelta di fissare condizioni di autorizzazione diverse da quelle indicate nelle BAT delle discariche definitedal D.Lgs. 36/03..(omissis)";*

Considerato il parere di ARPAL e considerata l'assenza di esplicite indicazioni normative nazionali o comunitarie in merito alla possibilità di sostituire lo strato di materiale drenante con geocomposito drenante;

Considerato peraltro che la Direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche stabilisce che *"Se, in base ad una valutazione dei rischi ambientali, l'autorità competente ha deciso, a norma del punto 2 («Controllo delle acque e gestione del colaticcio»), che la raccolta e il trattamento del colaticcio non sono necessari o se si è accertato che la discarica non presenta rischi potenziali per il terreno,*

le acque freatiche o le acque superficiali, i requisiti di cui ai punti 3.2 e 3.3 [Relativo alle caratteristiche della copertura superficiale] possono essere ridotti in conseguenza”;

Atteso che è in corso di recepimento la Direttiva 2018/850/CE che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti con il quale sarà revisionato il D.Lgs. 36/2003 anche relativamente ai criteri per la realizzazione e la chiusura delle discariche;

Atteso altresì che anche la Regione Liguria sta approntando Linee Guida finalizzate a definire, tra l'altro, i criteri per la copertura definitiva delle discariche;

Atteso infine che è attualmente pendente presso il TAR Liguria il ricorso presentato dal Consorzio Intercomunale di Malsapello per l'annullamento dell'A.D. n. 2145/2017 per la parte relativa alla prescrizione delle modalità di copertura definitiva della discarica secondo i criteri dettati dal D.Lgs. 36/2003;

Ritenuto

che non sussistano elementi di novità normativi che consentano di accogliere la richiesta prevedendo sistemi di copertura differenti da quello con strato di ghiaia naturale prevista dal D. Lgs. 36/2003;

di non poter fissare condizioni diverse da quelle previste dalla BAT specifiche contenute nel D. Lgs. n. 36/2003;

pertanto di rimandare ogni valutazione in merito alla possibilità di sostituire lo strato di materiale drenante con equivalente geocomposito, qualora siano adottati futuri normativi e successivamente alla definizione del e ricorso sopra indicato;

di comunicare con il presente atto i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza formulata limitatamente alla sostituzione del strato drenante con equivalente geocomposito, ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/1990, e di procedere contestualmente all'accoglimento delle restanti richieste formulate.

Vista la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Rifiuti Scarichi e Bonifiche datata 05.03.2020;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Giovanni Testini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Vista la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Rifiuti Scarichi e Bonifiche datata 05.03.2020;

Considerato che l'istanza del Consorzio risulta completa di copia della attestazione di bonifico (del 15.07.2019) pari a € 2.000,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001628	2000,00	1329/2019

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di accogliere l'istanza di modifica sostanziale dell'A.D. n. 2145/2017 limitatamente ai seguenti punti:
 - la modifica delle frequenze dei seguenti monitoraggi:
 - riduzione della frequenza del monitoraggio dei gas spy da mensile a trimestrale;
 - riduzione della frequenza del monitoraggio dei pozzi del biogas da settimanale a mensile
 - la possibilità di sottoporre a revisione le tabelle dei livelli di guardia per le acque sotterranee e per la qualità dell'aria;
- 2) di modificare pertanto l'A.D. n. 2145 del 06.10.2017 e ss.mm.ii. con il quale è stata autorizzata la chiusura definitiva della discarica per RSU sita nel Comune di Rezzoaglio in località Malsapello come di seguito riportato:
 - a) la frequenza del monitoraggio dei gas spy (pag. 10 del PMC) è ridotta da mensile a trimestrale;
 - b) la frequenza del monitoraggio dei pozzi del biogas (pag. 10 del PMC) è ridotta da settimanale a mensile;
 - c) i livelli di guardia per le acque sotterranee in corrispondenza del piezometro PV2 di cui all'Allegato 2 all'A.D. n. 2145/2017 sono aggiornati, limitatamente ai parametri indicati, come da tabella seguente:

Parametro	Livello guardia	di
Mn	443,5 ug/l	
Fe	222 ug/l	
Ni	70,4 ug/l	
ammoniaca	4,06 mg/l	
nitriti	302,2 mg/l	

-
-
-
- d) i livelli di guardia provvisori di cui all'Allegato 2 all'A.D. n. 2145/2017 dovranno essere sostituiti con quelli definitivi entro settembre 2020 a seguito dell'esecuzione dell'ottava e ultima campagna di monitoraggio delle acque sotterranee;

- e) in caso di supero dei livelli di guardia per Fe e Mn si dovrà procedere all'applicazione del seguente "Piano di intervento" in sostituzione del piano riportato nel paragrafo "Livelli di Guardia delle acque sotterranee" di cui alla lettera mm) dell'A.D. n. 2145/2017:
1. il laboratorio incaricato dell'esecuzione delle verifiche valuta la concentrazione degli altri parametri indicatori fondamentali (ph, temperatura, conducibilità, ossidabilità, ammoniaca, nitriti, nitrati, cloruri); se tutti gli altri parametri analizzati non superano i livelli di guardia la procedura è da ritenersi conclusa senza necessità di alcuna comunicazione;
 2. se si riscontra anche il supero del livello di guardia di almeno uno degli altri parametri fondamentali riportati in precedenza il laboratorio di analisi incaricato dell'esecuzione delle verifiche analitiche dovrà inviare per iscritto al gestore i rapporti di prova dei parametri in esame che superano i livelli di guardia sopra indicati, entro 24 ore dall'esito dell'esame analitico;
 3. contestualmente, entro i 7 giorni successivi all'esito del campionamento, dovrà essere eseguito da parte del laboratorio un ulteriore campionamento e analisi dei parametri oggetto di supero, atto a confermare il trend dei valori anomali. In caso venga confermato almeno uno dei valori anomali, dovrà essere valutato, mediante la rete di controllo esistente e nuove campagne analitiche, l'effettivo apporto inquinante originato dal corpo di scarica in modo da escludere altre cause scatenanti il dato. In caso di rientro nei limiti di guardia dei parametri oggetto di supero, la procedura è da ritenersi conclusa, senza ulteriori adempimenti. Dovrà in ogni caso essere data comunicazione dei risultati alla Città Metropolitana e all'ARPAL entro i successivi 5 giorni;
 4. al termine del terzo campionamento, se si conferma solo il superamento del livello di guardia di Ferro e/o Manganese, si dovrà comunicare agli enti di controllo (ARPAL e CM) quanto verificatosi, valutando le possibili cause naturali o meno delle concentrazioni rilevate;
- f) sono fissati i seguenti livelli di guardia intermedi in corrispondenza del piezometro PV1:

parametro	Livello guardia	di
Ni	20 µg/l	
ammoniaca	0,5 mg/l	
nitrati	50 mg/l	

- g) in caso di superamento dei livelli di guardia di cui alla lettera f) dovrà essere effettuato un ulteriore controllo dei parametri oggetto di supero al fine di poter determinare un eventuale impatto negativo della scarica e nel caso attivare controlli e/o interventi ulteriori;
- h) i livelli di guardia per la qualità dell'aria di cui all'Allegato 3 all'A.D. n. 2145/2017 sono sostituiti dai livelli di guardia di cui all'Allegato 1 al presente atto;
- i) per il parametro H₂S il Consorzio dovrà procedere, entro 60 gg dalla data del presente atto, alla verifica della possibilità di adottare modalità di campionamento che consentano di ottenere un LOD inferiore al livello di guardia indicato dalla D.G.R. 1240/2010. Gli esiti della verifica dovranno essere trasmessi a Città Metropolitana e ARPAL entro i successivi trenta giorni;

- 2) di introitare la somma pari a € 2.000,00, versata dal Consorzio Intercomunale di Malsapello secondo il seguente schema (denominato dati contabili):

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301000 2	o	300162 8	+	2.000,00					1329	2019		
Note:													
TOTALE ENTRATE:					+	2.000,00							
TOTALE SPESE:					-								

COMUNICA

ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 che l'istanza di modifica dell'A.D. n. 2145/2017 relativa alla possibilità di sostituire lo strato drenante in ghiaia naturale con equivalente strato sintetico, modificando l'articolato III del punto b) (pag. 6) dell'A.D. 2145/2017, non è al momento accoglibile, per i motivi citati in premessa non essendovi elementi di novità rispetto alle norme in forza delle quali tale obbligo è stato disposto;

che il richiedente entro 10 giorni dal ricevimento del presente atto il Consorzio ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

con successivo atto, decorsi i 10 giorni di cui sopra, verrà definito il procedimento relativo alla specifica richiesta di modifica relativa alla prescrizione che prevede l'obbligo di copertura con strato di strato drenante in ghiaia naturale;

che la presente comunicazione interrompe i termini del procedimento di modifica limitatamente alla modalità di copertura finale, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato.

INVIA

Il presente Atto:

- a) al Consorzio Intercomunale di Malsapello;
- b) all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, per il controllo e la verifica dei dispositivi imposti;
- c) alla Regione Liguria;
- d) alla ASL 4 "Chiavarese" S.C.I.S.P. e al Comune di Rezzoaglio per quanto di rispettiva competenza.

Sono fatte salve le scadenze e le prescrizioni dell'A.D. n. 2145 del 06.10.2017 e ss.mm.ii. non modificate o in contrasto con il presente atto.

Si informa che contro il presente Atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto.

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MALSAPELLO. DISCRICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOCALITÀ MALSAPELLO, COMUNE DI REZZOAGLIO. A.D. N. 2145 DEL 06.10.2017 E SS.MM.II.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 TITOLO III-BIS. ISTANZA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE FORMULATA IN DATA 17.05.2019. ACCOGLIMENTO PARZIALE E COMUNICAZIONE DI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DI UNA RICHIESTA DI MODIFICA.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	o	3001628	+	2.000,00					1329	2019		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 03/04/2020

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(SINISI PAOLO)**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

con firma digitale